

| | | | NB: Le FAQ relative alle modalità di rendicontazione sono a cura di AGEA, quale Organismo Pagatore all'uopo designato. |
|---|--|---|--|
| | Consorzio | A. Domande di Sostegno | RISPOSTE |
| 1 | Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 30/06/2020 11:38 | <p>Nelle ultime check list inviate, contenenti la procedura di verifica della fase di programmazione, viene confermata la percentuale di riduzione al 100% in caso di assenza dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e di approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove applicabili.</p> <p>Il Consorzio, come già comunicato, non ha redatto il progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi ammessi al finanziamento; tuttavia, poiché il progetto esecutivo, presentato unitamente alla domanda di sostegno, contiene tutti gli elementi dei precedenti livelli di progettazione, si ritiene superata l'assenza dello studio di fattibilità e quindi l'applicazione della rettifica.</p> <p>Il progetto, inoltre, non contiene lo "studio delle alternative" di cui all'art. 23, comma 5, del D Lgs 50/2016 in quanto tale documento è stato introdotto dalla norma entrata in vigore il 20 maggio 2017 (art. 13, comma 1, lett. d, nn 1 e 2, D Lgs 19 aprile 2017, n. 56), successivamente modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a n. 2 del D.L 18 aprile 2019, n. 32, entrato in vigore il 18 giugno 2019 quindi successivamente al 17 maggio 2017, data di approvazione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio</p> <p>Si chiede quindi che venga confermata la correttezza del progetto esecutivo, presentato in conformità al Bando dal Consorzio, ed approvato, pur in assenza della redazione del "documento delle alternative progettuali", al fine di sciogliere la preoccupazione dello scrivente Consorzio in merito al rischio di vedere applicata tale penale nelle successive fasi di controllo.</p> | <p>Confronta risposta n. 53 delle precedenti FAQ.</p> <p>In base al principio <i>tempus regit actum</i> le check list sono state elaborate facendo riferimento alla normativa applicabile <i>ratione temporis</i>.</p> <p>In ogni caso lo "studio delle alternative" di cui all'art. 23, comma 5, del D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56, è propedeutico al progetto di fattibilità tecnica economica, potendo pertanto risultare superabile la sua assenza, accertato che il progetto esecutivo presentato dal beneficiario - secondo quanto giustificato dallo stesso consorzio - contenga tutti gli elementi dei precedenti livelli di progettazione.</p> |
| | Consorzio | A. Domande di Sostegno A1 - Varianti e modifiche A2 - Spese Ammissibili | RISPOSTE |
| 2 | Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 30/06/2020 15:37 | <p>QUESITO n.1 "oneri della sicurezza"</p> <p>Tra gli adempimenti del C.S.E. vi è quello dell'aggiornamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, art. 92 comma 1 lett. b, in combinato disposto con il DPCM 11.03.2020 - per quanto ancora vigente - e il DPCM 17.05.2020 in materia di misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'aggiornamento del P.S.C., effettuato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, costituisce a tutti gli effetti documento contrattuale: pertanto le Imprese affidatarie, nonché le eventuali</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>subappaltatrici, sono tenute ad allinearsi alle disposizioni ivi contenute.</p> <p>Pertanto in seguito alla ben nota emergenza Covid-19 vi potrebbero essere potenzialmente dei costi della sicurezza che le imprese, per lavori già appaltati e contrattualizzati e/o in corso di contrattualizzazione, si troveranno a dover sostenere, non previsti in progetto e alla data attuale impossibili da definire in quanto non vi è certezza dell'andamento/fine della situazione epidemiologica e della data di avvio dei lavori.</p> <p>Quesito:</p> <p>1) Il CSE può presentare un aggiornamento del PSC con indicazione dei costi della sicurezza indicativi, per i motivi succitati, per Covid-19 come "opzionali"?</p> <p>2) Se è corretta la modalità, è possibile che i suddetti costi trovino copertura come voce specifica tra i ribassi d'asta nella voce imprevisti? O altrimenti dove? E che adempimenti deve fare il Consorzio per tenerne conto? Dovranno essere considerati tutti alla fine?</p> <p>3) Essendo la voce "oneri della sicurezza" parte integrante dell'importo contrattuale, come si procederà alla rendicontazione degli stessi oneri per Covid definiti successivamente alla contrattualizzazione?</p> <p>4) Essendo, come detto in precedenza impossibile quantificare in via preventiva tali oneri, è sufficiente, una volta definiti post-opera, presentare una relazione di giustifica degli stessi da parte del CSE, contestualmente alla richiesta di pagamento?</p> <p>QUESITO n.2 "espropriazioni/acquisizioni" _ Espropri, indennità e servitù</p> <p>Nel quadro economico del progetto è presente la voce "espropriazioni/acquisizioni" relativa all'importo complessivo di più lotti del progetto, costituito da importi derivanti dal piano particellare e relativi ai compensi da corrispondere per: esproprio e servitù, pratiche catastali e danni per occupazione di cantiere (differimento dei cicli produttivi, abbattimento piante es. vigneto etc.).</p> | <p style="text-align: center;">QUESITO 1</p> <p><u>Risposte</u></p> <p>1) Sì, previa variante di domanda supportata dagli elaborati progettuali aggiornati.</p> <p>2) Gli adeguamenti conseguenti dei costi della sicurezza – da contrattualizzare con atto aggiuntivo – possono trovare copertura, solo mediante una variante di domanda, attraverso la voce "imprevisti", salvo diverse disposizioni da parte dell'AdG. L'utilizzo di economie di gara, non è previsto restando tali somme a disposizione dell'AdG.</p> <p>3) Le spese oggetto di contratto aggiuntivo saranno rendicontate al pari di ogni altra spesa attraverso la presentazione di idonei giustificativi di spesa (es. fatture)</p> <p>4) Tali costi, che saranno oggetto di una richiesta di variante, saranno portati in rendicontazione insieme alla documentazione necessaria ad attestarne la "ragionevolezza" della spesa ricorrendo ad uno dei metodi previsti dalle Linee Guida sull'Ammissibilità delle spese (preventivi; prezzari o valutazioni svolte da organi terzi</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Per le espropriazioni e servitù il Consorzio è addivenuto ad accordi con i privati mediante la sottoscrizione da parte degli stessi di un accordo bonario “Convegno preliminare” predisposto sulla base delle quantità ed importi di progetto.</p> <p>Le superfici di esproprio e servitù potranno essere definite solo al termine dei lavori in seguito alla predisposizione del frazionamento, seguirà poi il decreto di esproprio.</p> <p>La quantificazione dei danni, conseguenti all’occupazione di cantiere è possibile farla in maniera più puntuale per singola ditta interessata, solo in un secondo momento, una volta appaltati i lavori e in accordo con l’impresa aggiudicatrice sulla base delle modalità di esecuzione dei lavori proposti in fase di gara e riscontro in loco.</p> <p>Quesito:</p> <p>1) Per il calcolo dei danni (differimento dei cicli produttivi, perdita di frutti pendenti, abbattimento di piante ecc..) per occupazione di area di cantiere, come detto sopra, a titolo di giustificativo può essere applicato un prezzario del Consorzio, già in uso, approvato con Delibera del C.d.A. consorziale? E in alternativa per i prezzi mancanti ci si può avvalere di prezzario regionale utilizzato per calcolo contributi Avepa?</p> <p>2) Nel caso in cui un privato (agricoltore e non) facesse in proprio, in accordo con il Consorzio, senza avvalersi di terze persone, lo spostamento di piante o altro interferente con i lavori, per il riconoscimento di manodopera e/o noli, e/o materiali impiegati quali prezzi si applicano? E’ sufficiente per il rimborso della spesa presentare una relazione tecnica del RUP che attesti la congruità e ragionevolezza del prezzo applicato e un certificato di pagamento in cui siano indicate le modalità di pagamento? Se un proprietario non è possessore di partita IVA sono sufficienti, ai fini della rendicontazione della spesa, stato di consistenza e il suddetto certificato di pagamento, sottoscritto dalle parti, per accettazione degli indennizzi e delle</p> | <p style="text-align: center;">QUESITO n. 2</p> <p><u>Risposte</u></p> <p>1) Secondo le Linee Guida del PSRN 2014-2020, sono ammissibili a finanziamento importi desunti da prezzari ufficiali, o riconosciuti da un organismo indipendente o elaborati sulla base di almeno 3 preventivi indipendenti. Nel caso di specie (calcolo dei danni) il beneficiario è tenuto a fare riferimento a prezzi/valori desunti da prezzari ufficiali, o comunque riconosciuti da un organismo indipendente. Al fine di dimostrare la congruità delle somme rendicontabili a titolo di “Danni per frutti pendenti”, il CB, analogamente alle indennità da esproprio (si rimanda in proposito alla circolare AGEA n.29 del 5/05/2020, n. 31117) è tenuto a presentare, a corredo della domanda di pagamento, una relazione di un professionista abilitato in grado di asseverarne la congruità.</p> <p>2) Si rinvia alla risposta precedente per quanto riguarda il riferimento ai prezzi da applicare. In merito alle modalità di rendicontazione, si evidenzia la necessità di portare in rendicontazione un giustificativo di spesa una fattura o documento equivalente. In primo luogo è necessario dimostrare che il soggetto che ha effettuato i lavori sia in possesso sia dei mezzi che della manodopera necessaria alla realizzazione delle operazioni previste che dovranno comunque essere ragionevoli secondo quanto previsto dalle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>modalità di pagamento che attesta di fatto quanto eseguito, dove viene riportato l'indennizzo?</p> <p>3) Nel caso in cui, all'atto dell'esecuzione dei lavori, per diversi motivi post-finanziamento (eventuali diverse prescrizioni di Enti/Società, interferenze e/o maggiori costi non prevedibili e/o conseguenti alle richieste dei privati, ecc.) il tracciato di canali e/o condotte e/o manufatti dovesse eventualmente subire delle modifiche non sostanziali di percorso, mantenendo inalterata la finalità dell'opera, con conseguenti variazioni delle singole superfici di esproprio per le ditte interessate, definibili come detto in precedenza solo alla fine dei lavori, è possibile fare richiesta di autorizzazione all'Autorità di gestione allegando elaborati di modifica che nel corso dei lavori possono man mano susseguirsi, presentando variante complessiva, secondo i termini previsti, solo al termine degli stessi, prima della richiesta del saldo definitivo, tutto ciò mantenendo inalterato l'importo complessivo in finanziamento destinato ad "espropri e acquisizioni", seppur variato per le singole ditte e/o lotto?</p> <p>QUESITO n.3 "migliorie impresa"</p> <p>Nel caso in cui per l'esecuzione di determinati lavori il DL, secondo normativa e discrezionalità, appurasse la necessità e convenienza per</p> | <p>rurale 2014-2020 aggiornamento 9 maggio 2019, che prevedono una tra queste opzioni:</p> <p>a) confronto tra preventivi;</p> <p>b) adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica;</p> <p>c) valutazione tecnica indipendente sui costi.</p> <p>3) Premesso che tutte le modifiche degli elaborati sono in capo alla responsabilità della Stazione appaltante, le varianti "non sostanziali" devono comunque essere comunicate all'Autorità di Gestione, che provvederà ad esaminarne l'ammissibilità e valutare se le modifiche apportate possano essere modifiche "non sostanziali" o viceversa "sostanziali" nel qual caso si rinvia alla risposta fornita per il quesito n. 3 (successivo).</p> <p>Il Beneficiario dovrà trasmettere unitamente alla delibera del RUP, la delibera consortile di approvazione, e la documentazione progettuale aggiornata. Nel caso descritto, trattandosi di una modifica che si riflette essenzialmente in modesti scostamenti dei tracciati, con variazioni delle superfici espropriate solo al termine dei lavori, è possibile presentare una richiesta di variante tempestivamente per le variazioni dei tracciati, mentre per la modifica delle superfici espropriate computabili è possibile presentare una variante complessiva una volta definita la variazione apportata, purché entro i termini tassativamente indicati dal programma di finanziamento. Tutte le variazioni dovranno inoltre essere indicate all'interno della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori che accompagnerà la presentazione delle domande di pagamento.</p> <p>Si precisa inoltre che ogni variazione impattante sugli importi del quadro economico richiederà una variante di domanda di sostegno, nel limite dell'importo di finanziamento concesso (come rimodulato).</p> <p>QUESITO n. 3</p> <p>Premesso l'obbligo di comunicare all'AdG l'esigenza di apportare varianti al progetto oggetto di domanda fornendo,</p> |
|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>il Consorzio e per la miglior riuscita dell'opera, di accogliere eventuali migliorie proposte dall'impresa, che non modificano il tracciato di canali, manufatti e sottopassanti, ma propongono una diversa tipologia sia per modalità che di materiale impiegato, con conseguente necessità di formulare verbali di nuovi prezzi, oppure riduzione/aumento delle quantità di fornitura lavoro del computo metrico estimativo, sempre all'interno dell'importo contrattuale o al max del +5%, è possibile procedere con una semplice comunicazione in corso d'opera all'Autorità di gestione, nel frattempo proseguire con i lavori è presentare variante complessiva prima della richiesta del saldo finale, oppure è necessario procedere con richieste di varianti multiple in corso d'opera, che comporterebbero sicuramente, in attesa delle autorizzazioni, un rallentamento nel cronoprogramma, fermo cantiere e conseguente richiesta di maggiori oneri da parte delle imprese esecutrici?</p> | <p>oltre alla relativa documentazione tecnica e gli elaborati progettuali aggiornati, anche le dovute motivazioni e assicurando, attraverso una dichiarazione a firma del rappresentante legale, che le eventuali migliorie offerte dall'aggiudicatario non vanno ad incidere sui criteri di ammissibilità al programma e che hanno determinato il punteggio di graduatoria di ammissibilità, ogni variante deve essere debitamente autorizzata dall'AdG. Nel caso descritto la variante sembra produrre effetti sul quadro di domanda di sostegno nella misura in cui può determinare delle variazioni, seppur contenute, sull'importo di contratto e/o sulle altre voci del quadro economico (Iva e spese generali). In tal caso richiederà una variante di domanda di sostegno. Rimane pertanto nella facoltà dell'Autorità di Gestione, una volta visionata la documentazione trasmessa dal beneficiario, valutare se le modifiche apportate possano essere o meno "variazioni sostanziali" al progetto, rispetto le quali – si ricorda – è necessario acquisire il parere del CTA, anche al fine di attestare la "congruità" dei nuovi prezzi di progetto eventualmente adottati, o la coerenza delle nuove quantità di progetto all'uopo previste.</p> <p>Premesso che tutte le modifiche degli elaborati sono in capo alla responsabilità della Stazione appaltante, il Beneficiario dovrà trasmettere oltre all'approvazione del RUP, la delibera consortile di approvazione. Tutte le variazioni dovranno inoltre essere indicate all'interno della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori che accompagnerà la presentazione della domanda di pagamento.</p> |
|--|--|---|--|

| | Consorzio | B. Domande di Pagamento | RISPOSTE |
|---|---|---|--|
| 3 | Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 30/06/2020 11:38 | <p>Il D.Lgs 50/2016 Codice Appalti prevede la corresponsione all'appaltatore di un acconto pari al 20% dell'importo di affidamento (cfr art. 35 c. 18).</p> <p>del Si tratta di un'anticipazione a fronte della sottoscrizione contratto, non supportato da uno Stato Avanzamento Lavori.</p> <p>L'appaltatore emetterà una fattura che il R.U.P. liquiderà in acconto e pagherà nei termini previsti (oltre ad IVA 22%).</p> <p>Domanda: E' possibile rendicontare tale importo, seppure in assenza di S.A.L.? E' sufficiente presentare a supporto della domanda di</p> | <p>L'anticipazione all'Impresa del 20% (art. 35, c.18 del Dlgs 50/2016), rendicontabile attraverso un certificato di pagamento emesso dal Rup e supportata dalla relativa documentazione di spesa (fattura e mandato, polizza fidejussoria) e dalla deliberazione consortile di approvazione e di imputabilità della spesa, dovrà essere sostenuta dal beneficiario attraverso l'anticipazione del 25% del finanziamento già disposta a suo favore, potendo i successivi pagamenti dei SAL formare oggetto di pagamenti intermedi.</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | <p>pagamento oltre alla fattura la liquidazione del RUP e la polizza fidejussoria dell'impresa?</p> <p>Nell'ultimo workshop, con riferimento alla richiesta di pagamento di un S.A.L., veniva indicata come documentazione necessaria da fornire a supporto, un "collaudo" (liquidazione?) del S.A.L. da parte del Direttore Lavori, cosa non possibile in caso di anticipazione.</p> <p>In caso di risposta negativa, la disponibilità di cassa del Consorzio verrebbe ad essere di molto ridotta (rispetto all'acconto del 25% sul finanziamento già erogato da parte di AGEA), e addirittura nulla in presenza del pagamento di successivi S.A.L. dell'impresa che recuperano solo in percentuale l'anticipazione. In questo caso il Consorzio dovrebbe anticipare il pagamento dei crediti dell'impresa con proprie risorse non sempre disponibili, dando luogo al pagamento di interessi alla Banca per la scopertura di cassa.</p> | <p>Ai fini della determinazione dell'importo del contributo spettante, possono essere considerate le sole spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, fino al limite indicato nel provvedimento di concessione dei benefici. Non è quindi possibile rendicontare una spesa non riferita a lavori effettivamente eseguiti e desumibili dagli Stati di Avanzamento Lavori sottoscritti dal Direttore dei Lavori.</p> |
| | Consorzio | B. Domande di Pagamento - B2 - Giustificativi di spesa - conformità e completezza dei documenti attestanti la spesa; | RISPOSTE |
| 4 | Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale 30/06/2020 12:55 | <p>Abbiamo ottenuto il finanziamento di un progetto suddiviso in 5 stralci funzionali, abbiamo quindi 5 quadri economici distinti che complessivamente danno l'importo generale finanziato.</p> <p>Chiedo i seguenti chiarimenti che non sono riuscito a formulare durante la videoconferenza.</p> <p>Successivamente all'emissione del bando abbiamo conferito un incarico diretto ad un ingegnere per la redazione di alcuni calcoli sul risparmio idrico. Abbiamo quindi pagato una fattura unica inerente il lavoro fatto per tutti e cinque gli stralci funzionali. Non abbiamo i tre preventivi essendo stato fatto un affidamento diretto. Considerato che la congruità di tale spesa è giustificabile con le tariffe professionali chiedo se:</p> <p>1. Tali tariffe possono essere soggette ad uno sconto da parte del professionista?</p> <p>2. Il riscontro della fattura con le suddette tariffe professionali può essere odierno, cioè non datato all'epoca dell'affidamento? Tutto ciò in virtù del fatto che allora eravamo in fase di redazione del progetto quindi non avevamo un importo lavori sulla base del quale determinare l'importo dell'incarico professionale mediante le tariffe professionali.</p> | <p>1. L'importo rendicontato non può eccedere quello calcolato in base al DM 140 del 20 luglio 2012 e s.m.i., ma può sicuramente essere inferiore.</p> <p>2. Il riscontro deve essere effettuato sull'importo effettivo dei lavori. La verifica della ragionevolezza della spesa rappresenta una fase preliminare all'affidamento dell'incarico;</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | <p>3. La fattura complessiva può' essere riportata nelle spese generali dei singoli stralci in quota parte mediante un calcolo percentuale sull'importo lavori al netto del ribasso d'asta dei singoli stralci? Tutto ciò considerato che abbiamo una fattura unica?</p> <p>4. Può essere comunque rendicontato tale costo anche senza CUP e forse CIG riferibili al progetto finanziato visto che eravamo in fase di redazione del progetto medesimo e non ricordo se li avevamo già attribuiti.</p> <p>.</p> | <p>3. Sì, il criterio di imputazione proposto è ammissibile;</p> <p>4. Sì, è ammissibile il giustificativo di pagamento privo di CUP se la spesa è stata sostenuta prima dell'ottenimento del CUP relativo al progetto.</p> |
| | Consorzio | <p>B. Domande di Pagamento B1 - Predisposizione degli allegati alla domanda di pagamento - modelli di rendicontazione; B2 - Giustificativi di spesa - conformità e completezza dei documenti attestanti la spesa; B3 - Procedure di verifica della ragionevolezza delle spese generali;</p> | RISPOSTE |
| 5 | CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 30/06/2020 15:37 | <p>QUESITO n.4 "rendicontazione ore del personale" Per rendicontare fra le spese generali le ore del personale è sufficiente determina del Direttore Generale del Consorzio con nomina del personale dedicato (elenco dei nominativi delle persone che in qualche modo intervengono nelle attività legate al progetto) o diversamente è necessario specificare le attività a cui ogni singolo dipendente si potrà/dovrà dedicare?</p> | <p>Per la rendicontazione delle spese del personale è necessario produrre la documentazione indicata a pagina 16 delle Istruzioni operative n. 43 dell'OP AGEA, in particolare si evidenzia che l'atto di incarico dovrà indicare per ciascuna unità impiegata un dettaglio delle mansioni ricoperte.</p> |
| | Consorzio | <p>B. Domande di Pagamento B4 - Modalità di esecuzione dei controlli - controlli amministrativi; controlli in loco e controlli ex post; B5 - Tracciabilità delle spese dichiarate - conto corrente dedicato ed altri obblighi in materia di tracciabilità; B6 - Applicazione di riduzioni ed esclusioni.</p> | RISPOSTE |
| 6 | CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 30/06/2020 15:37 | <p>QUESITO n.5 "Lavori e forniture in diretta amministrazione" Nella voce del quadro economico "lavori e forniture in diretta amministrazione" si intendono comprese anche le spese da sostenere per la risoluzione di interferenze per lievo/spostamento e ripristino di servizi erogati da Enel, acquedotto/fognatura, gas, telefonia ecc. Per detti interventi è obbligatorio rivolgersi alle stesse ditte/aziende erogatrici del servizio e/o di distribuzione, se non diversamente previsto dagli stessi, sulla base di loro preventivo senza possibilità per il Consorzio di procedere ad indagine di mercato.</p> | |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| | | <p>1) E' sufficiente in questo caso, all'atto della richiesta del rimborso, presentare una relazione che accompagna la spesa sostenuta specificando quanto detto sopra? Nel caso in cui, in corso d'opera, si ritenessero necessarie forniture e/o servizi non previsti in appalto, rientranti sempre nella diretta amministrazione,</p> <p>2) E' sufficiente, tenuto conto di non eccedere l'importo complessivo della diretta amministrazione finanziato, agire sulle singole voci, proseguire con i lavori, facendo semplice comunicazione all' AdG e presentando per i motivi detti sopra unica variante prima della richiesta del saldo, eventualmente imputando al Consorzio eventuali eccedenze?</p> | <p><u>Risposte</u></p> <p>1) Per le spese da sostenere per la risoluzione di interferenze/spostamenti/ripristini servizi erogati per utenze - per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta e dei motivi che giustificano l'unicità del preventivo proposto.</p> <p>2) Premesso che tutte le varianti devono sempre essere comunicate all'Autorità di Gestione, che provvederà ad esaminarle ed approvarle al fine anche di valutarne la compatibilità con i criteri che hanno determinato l'ammissibilità al finanziamento e del relativo punteggio; nel caso descritto, trattandosi di una modifica che si riflette sul quadro economico, diventa necessaria una variante di domanda di finanziamento, tenuto conto che in sede di rendicontazione delle diverse voci di spesa, fa fede il quadro economico di domanda di sostegno vigente al momento della richiesta di pagamento intermedio.</p> |
| | Consorzio | B. Domande di Pagamento B3 - Procedure di verifica della ragionevolezza delle spese generali; | RISPOSTE |
| 7 | Consorzio di bonifica Gard a Chiese 29/06/2020 11:53 | Relativamente alle spese generali, eventuali incarichi a professionisti (ad es. consulente legale) saranno riconosciuti solo se affidati a seguito di <u>indagine di mercato con richiesta di tre preventivi</u> oppure se il Consorzio può procedere mediante affidamento diretto. | <p>Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici o da soggetti tenuti al rispetto della normativa degli appalti pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Consorzio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, può quindi procedere mediante affidamento diretto.</p> <p>A monte dell'affidamento dovrà comunque essere garantita la verifica della ragionevolezza dei costi, a tal fine si dovrà far ricorso ad uno dei seguenti metodi di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - confronto tra preventivi; - prezzario di riferimento, nel caso specifico, se pertinente si può adottare il "regolamento concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense". |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario adottare una valutazione basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. |
|--|--|--|---|

| | Consorzio | A. Domande di Sostegno A1 - Varianti e modifiche alla domanda di sostegno | RISPOSTE |
|---|--|--|--|
| 8 | Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale 02/07/2020 17:25 | In fase di esecuzione è possibile richiedere al Ministero una sola variante al progetto finanziato, tuttavia nel corso dei lavori l'impresa affidataria potrebbe formulare delle riserve, anche più di una e durante tutta la durata dei lavori, tali da comportare, se legittime, un aumento dell'importo contrattuale. Chiedo se tali eventuali riserve con conseguenti aumenti, anche successivi, dell'importo contrattuale sono configurabili come varianti non ai sensi della norma sui LL.PP. ma ai sensi di quanto disposto dal bando considerato che appunto mi sembra di ricordare che il bando stesso preveda la possibilità di chiedere una sola variante. | Relativamente al quesito proposto si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 12.3 del bando di selezione che disciplina le varianti in corso d'opera. A fini puramente chiarificatori si evidenzia che, ogni variante che incide sugli importi previsti dal quadro economico di domanda di sostegno, richiede una variante di domanda, previa adozione di un provvedimento dell'AdG di approvazione e recepimento. Nel limite delle tempistiche previste dal programma nazionale è ammessa la presentazione di più di una variante, nei termini ed alle condizioni descritte nelle risposte alle precedenti FAQ n. 2 a cui si rimanda. |

| | Consorzio | A. Domande di Sostegno A2 - Spese Ammissibili | RISPOSTE |
|---|--|---|--|
| 9 | Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 03/07/2020 14:03 | -Affidamento di incarichi di servizi di ingegneria e di architettura. Se la prestazione richiesta è di importo inferiore a netti 40.000,00 euro abbiamo inteso che non è necessario essere in possesso di tre preventivi (considerato che il Codice dei contratti all'art. 36 comma 2 lettera a) non lo esige), ma deve essere dimostrato che l'importo pattuito sia inferiore al corrispettivo che risulta dall'applicazione del Decreto Parametri (DM del 17/06/2016), che quindi andrà allegato all'atto di incarico. Abbiamo inteso bene? -- Affidamento di incarichi NON di servizi di ingegneria e di architettura. In questo caso avete detto nel workshop che sono necessari tre preventivi. Cosa succede se non si riesce a trovare tre ditte che possono presentare preventivo in merito, ovvero che non esistano sul mercato? | <u>Risposte</u> - La ragionevolezza della spesa può essere dimostrata in base al Decreto Parametri (DM del 17/06/2016); - Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Ci riferiamo ovviamente a servizi particolari, come per esempio i casi che di seguito riporto, segnalatici dal nostro progettista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Ci stiamo attivando per l'indagine strumentale preliminare per la valutazione del rischio bellico: il quadro economico di progetto prevedeva ***** euro tra le somme a disposizione, derivanti da una valutazione informale della ditta XXXX, che ci aveva fatto anche l'analisi storiografica. L'idea era quella di procedere alla verifica strumentale e alla successiva eventuale bonifica durante le procedure di gara. Alla luce delle osservazioni sugli affidamenti vi chiedo come procedere: sapete che noi abbiamo due soli interlocutori per questo tipo di operazione (almeno a me non risulta che ne siano stati scovati altri), quindi l'acquisizione di tre preventivi sarà molto ardua; al contempo avevamo sempre supposto di poterci rivolgere alla ditta XXXX per continuità con le precedenti attività svolte per il progetto." - Un altro caso sostanzialmente analogo è il seguente: "ANALISI TERRE DI SCAVO: qualora dovessimo integrare le analisi già fatte in sede progettuale, al momento siamo così messi: PRELIEVO CAMPIONI - si configurerebbe proprio come "integrazione" di un lavoro già fatto; ANALISI CAMPIONI - il Consorzio ha in essere questo contratto triennale con la ditta YYYY non so se si possa far rientrare nello stesso contratto, sulla base dei prezzi offerti per questo contratto stesso, un ulteriore incarico con diverso CIG e CUP. Dovremmo comunque chiedere tre preventivi?" <p>La continuità della prestazione è una motivazione che ci appare logica e di buon senso, chiediamo però il vostro parere in merito ai due casi esposti.</p> <p>- Affidamenti di importo netto inferiore a 40.000,00 Euro. Se a fronte della richiesta ufficiale inoltrata a tre o più ditte arrivano solo uno o due preventivi, come dobbiamo comportarci?</p> <p>--Indicazione da mettere nei documenti di spesa. L'indicazione "PSRN 2014-2020 Sottomisura 4.3 tipologia 4.3.1 n. domanda XXXXXX" deve essere messa anche nelle fatture? Però spesso le ditte non sempre sono precise in merito, quindi non per colpa del consorzio potrebbe succedere che non è presente in fattura. In tal caso la spesa non è ammissibile o può essere integrata con una dichiarazione del consorzio? La dicitura deve essere esplicitata anche</p> | <p>bene e dei motivi che giustificano l'unicità del preventivo proposto (in dettaglio dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solo a parità di offerta è possibile scegliere il fornitore per continuità con le precedenti attività svolte; - Tutte le fatture devono avere il Codice Unico Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG) o di riferimento al PSRN 2014-2020 Sottomis. 4.3.1, nr. Domanda; - Per le spese sostenute dopo la pubblicazione del Decreto di Concessione non saranno ammesse apposizioni manuali del CUP sul giustificativo di spesa, per le fatture elettroniche non è prevista l'apposizione manuale del CUP. Potranno essere |
|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | sui preventivi? O è sufficiente che sia solo sui nostri documenti di liquidazione del consorzio? | rendicontate le spese sostenute per la progettazione prima del decreto di finanziamento, a decorrere dalla data di approvazione del PSRN 2014-2020, anche se sostenute senza l'indicazione del CUP, dimostrandone la riferibilità al progetto. Salvo le eccezioni sopra esposte le fatture non riportanti il CUP non sono ammissibili. Si ricorda che le procedure previste nell'ambito della fatturazione elettronica consentono l'annullamento delle fatture attraverso l'emissione di una nota di credito in cui siano indicate le motivazioni dell'annullamento in modo da produrre un'altra fattura completa di CUP e CIG. |
|--|--|--|---|